

**REGOLAMENTO
COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TARI**

(Comma 639 Art. 1 della Legge 147/2013)

(Approvato con Delibera CC n.12 del
21/06/2021)

INDICE

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti	pag. 3
Art. 3 Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche	pag. 5
Art. 4 Presupposto	pag. 7
Art. 5 Soggetto passivo	pag. 7
Art. 6 Superficie imponibile	pag. 8
Art. 7 Esclusioni	pag. 9
Art. 8 Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione	pag. 10
Art. 9 Copertura dei costi del servizio rifiuti	pag. 10
Art. 10 Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio	pag. 11
Art. 11 Riduzione per fuori zona	pag. 11
Art. 12 Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito tari	pag. 12
Art. 13 TARI giornaliera	pag. 12
Art. 14 Applicazione del tributo provinciale	pag. 12
Art. 15 Determinazione della TARI con metodo normalizzato	pag. 13
Art. 16 Articolazione della TARI	pag. 13
Art. 17 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	pag. 13
Art. 18 Calcolo della TARI variabile per le pertinenze in genere	pag. 14
Art. 19 Calcolo della TARI per le utenze non domestiche	pag. 14
Art. 20 Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità	pag. 15
Art. 21 Dichiarazione	pag. 15
Art. 22 Versamenti e gestione	pag. 16
Art. 23 Norma di Rinvio	pag. 16
Art. 24 Entrata in vigore	pag. 16
TABELLA A	pag. 16
TABELLA B	pag. 18

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina l'applicazione nel Comune di Pozzolengo della tassa sui rifiuti, d'ora in poi denominata TARI istituita dall'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato art. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
3. La tariffa della TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle Leggi Regionali, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lett. b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D.lgs. n.152/2006 (elenchi riportati in calce al presente articolo);
 - c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).

5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti da attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione

6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non conferibili al servizio comunale ma da trattare secondo legge:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca in quanto prodotti in azienda. Di contro sono considerati urbani i rifiuti prodotti dagli agriturismi, dalle cantine vitivinicole, dai caseifici in quanto costituiti essenzialmente da vetro, plastica, carta e cartone, rifiuti organici e rifiuti urbani indifferenziati e quelli prodotti in forma ambulante dagli agricoltori medesimi quando lo svolgimento dell'attività è comune a quello di altri tipi di attività, posto che diversamente sarebbe distolto il principio di libera concorrenza;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 4;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 4;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 4;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 4;

DUSTRIA.

Allegato L-quater

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
22. Mense, birrerie, hamburgerie.
23. Bar, caffè, pasticceria.
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
27. Ipermercati di generi misti.
28. Banchi di mercato generi alimentari.
29. Discoteche, night club.

Art. 3 Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale tutti i propri rifiuti urbani così come definiti al comma 4 dell'art. 1 del presente regolamento previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare al Comune o al gestore del servizio integrato, specifica dichiarazione (comunicazione) di opzione per il servizio privato entro la data del 30 giugno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022.

Per le sole nuove utenze non domestiche soggetti passivi a partire dal 1 giugno 2021 la comunicazione deve essere presentata unitamente ai documenti previsti dal regolamento entro il 30.11.2021 affinché la scelta per il servizio privato abbia effetto dal 01.01.2022.

La comunicazione va inoltrata con le stesse forme e modalità previste per la dichiarazione dall'art. 21 del presente regolamento. La stessa deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. Con la dichiarazione di esonero deve essere presentata la seguente documentazione:

- a) una relazione di stima dei quantitativi e descrizione della frazione dei rifiuti da conferire all'operatore privato (codici EER), redatta sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;

- b) copia del contratto con l'operatore privato (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti);
- c) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

4. Entro il 20 febbraio di ciascun anno, il legale rappresentante e/o il titolare dell'attività che ha esercitato l'opzione di cui al comma 2 del presente articolo deve comunicare al Comune ed al gestore del servizio il quantitativo dei rifiuti urbani avviati a recupero e riciclo nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

5. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

6. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

7. L'opzione per il servizio privato è vincolante per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità di rientro al servizio pubblico dietro specifica richiesta del legale rappresentante o titolare dell'attività svolta nell'utenza non domestica, da comunicare al Comune ed al gestore del servizio pubblico entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di rientro. Nella comunicazione di rientro devono essere riportate tutte le indicazioni previste per la dichiarazione di cui all'art. 21 del presente regolamento. E' diritto della utenza non domestica poter variare anche ogni anno il proprio operatore privato purché l'affidamento al privato sia senza soluzione di continuità per almeno 5 anni e non che l'affidamento debba essere per tutto il quinquennio al medesimo soggetto privato. Qualora il contratto presentato per l'affido al privato non sia per un periodo quinquennale dovrà essere presentato un rinnovo ovvero un altro affidamento almeno 60 giorni prima della scadenza del precedente affidamento.

8. Il rientro alla fruizione del servizio pubblico è ammesso dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di scelta di cui al comma precedente e previa acquisizione del parere di fattibilità del gestore che deve essere resa entro gg. 30 dalla ricezione della richiesta di rientro da parte dell'utenza.

9. In difetto di espressa comunicazione di cui al comma 2 nel termine indicato l'utenza non domestica si considera vincolata al servizio pubblico; l'obbligo della comunicazione vale solo per chi opta per il servizio privato, rammentando il vincolo quinquennale (salvo rientro richiesto) mentre chi non comunica nulla rimane vincolato al conferimento al servizio pubblico sino a quando non manifesterà la propria

volontà di avvalersi del servizio privato, nel rispetto dei termini previsti dalla legge o dal presente regolamento.

10. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani dal servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della tariffa e il Tefa, che vanno versate nei modi e termini stabiliti dal Comune per il versamento della TARI.

11. La comunicazione di esonero del servizio pubblico presentata entro la data del 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento produce l'effetto della non debenza della parte variabile del prelievo dalla data in cui risulta comprovato il conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio privato e comunque non prima del 1 gennaio dell'anno di riferimento.

12. Se la comunicazione di esonero è presentata oltre la data del 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento, termine da considerarsi perentorio, la stessa deve ritenersi inefficace e la relativa utenza continuerà ad essere assoggettata a Tari; la comunicazione dovrà nuovamente essere presentata entro il termine fissato per l'anno successivo.

13. In ogni caso la comunicazione di esonero non produce effetti se dalla documentazione alla stessa allegata non si evince con certezza la data dell'avvio del conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio privato per il loro recupero.

14. La comunicazione incompleta non produce effetti ma il Comune ha l'obbligo di informare il titolare dell'utenza indicando le mancanze riscontrate entro gg. 30 dalla ricezione dell'istanza. Nella predetta informativa si rappresenterà che solo dai 30 gg. successivi a quelli dell'avvenuta regolarizzazione la comunicazione di opzione produrrà gli effetti di cui al presente articolo. Per il solo anno 2021 è stabilito il termine del 30 settembre per la presentazione della documentazione prevista al comma 3 del presente articolo per tutti i soggetti che hanno presentato la comunicazione entro il 31 maggio ed eventualmente è previsto il medesimo termine per la relativa regolarizzazione se mancante delle indicazioni previste al comma 2, in difetto di adempimento la comunicazione è da considerarsi inefficace a tutti gli effetti.

Art. 4 Presupposto

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, **suscettibili di produrre rifiuti urbani**. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 5 Soggetto passivo

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 Superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1 gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

5. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2 del decreto legislativo 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano

di averli avviati al riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi possono esercitare l'opzione di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

6. Non sono considerati rifiuti urbani (ex speciali) i rifiuti che si formano nelle aree produttive vere e proprie di attività industriali con capannoni di produzione (Cat. 20 – Cat 14 per Comuni con meno di 5000 abitanti Allegato 1 DPR 158/99). Per tali attività sono invece normalmente assoggettati sia per la quota fissa che per quella variabile i depositi e i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, come pure gli uffici, le mense, gli spacci, i bar e i locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, che vanno assoggettati nella categoria specifica di utilizzo o in quella prevalente, fatta salva la riduzione proporzionale della sola quota variabile rapportata alle quantità documentate di rifiuti urbani (ex speciali) avviati al riciclo.

Art. 7 Esclusioni

1 Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune individua categorie di attività produttive dei rifiuti sopra indicati alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta. Tale riduzione diviene rilevante anche per il calcolo della maggiorazione per la copertura dei costi indivisibili a partire dall'anno di presentazione della documentazione di cui al successivo comma 4.

2. Sono altresì esclusi dalla contabilizzazione, per la determinazione della superficie assoggettabile, i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del Dlgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Qualora i locali ed aree scoperte di cui al precedente comma 2 siano utilizzati in modo promiscuo e possano essere prodotti anche rifiuti urbani e risulti tecnicamente difficile o impossibile identificare chiaramente le superfici di produzione dei rifiuti speciali, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, la determinazione della superficie assoggettata avviene applicando alla superficie complessiva le riduzioni forfettarie di cui alla "TABELLA B" del presente Regolamento.

4. Ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni e riduzioni i produttori dei rifiuti speciali, o di rifiuti esclusi dalla normativa di riferimento, sono tenuti, annualmente, entro il mese di maggio, ad inoltrare al Comune, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione, di:

- luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R.;
- superfici di locali ed aree;
- comunicazione di ogni variazione, eventualmente intervenuta, rispetto all'ultima dichiarazione.

In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente regolamento, compreso il recupero dell'annualità precedente.

5. Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno, non allacciate ad utenze di fornitura (gas, energia elettrica, acqua) e dichiarate inagibili dal Tecnico Comunale (tutte e tre le predette condizioni debbono essere rispettate e debbono riferirsi ad unità abitative singole non ricomprese in palazzine o condomini da riferirsi alla medesima proprietà e le cui restanti unità risultano abitate od occupate con mobili, allacciate ad utenze ed agibili);
- c) gli immobili utilizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale
- d) cabine elettriche, cabine di pompaggio.

Art. 8 Commisurazione della TARI: Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 35, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del mese solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la TARI sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Le tariffe sono commisurate secondo i criteri contenuti nel DPR 158/99 e con i coefficienti stabiliti dalle tabelle 3 e 4 allegate al predetto decreto. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successivi l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Art.9 Copertura dei costi del servizio rifiuti

1. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti urbani (ex speciali) al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nella determinazione dei costi di cui al comma precedente, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

3.. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

4. Formano la parte fissa la somma di questi costi:

- a) spazzamento stradale;
- b) costi di accertamento e di riscossione del corrispettivo;
- c) costi generali di gestione del servizio;
- d) costi comuni diversi;
- e) gli altri costi;
- f) costi d'uso del capitale.

5. Formano la parte variabile la somma dei seguenti costi:

- a) Costi di raccolta e di trasporto;
- b) Costi di trattamento e di smaltimento;
- c) Costi della costa differenziata;
- d) Costi di trattamento e di riciclo, al netto dei proventi derivanti dalla vendita.

6. Il gestore del servizio deve inserire tali voci nella proposta di piano finanziario, alla quale il Comune aggiungerà i costi direttamente imputabili al Comune.

7. La ripartizione dei costi fra le due categorie di utenza deve essere effettuata proporzionalmente sulla base delle rispettive superfici.

8. Qualora a consuntivo il gettito della tariffa sia maggiore dei costi del servizio la parte eccedente è accreditata al successivo esercizio.

Art. 10 Riduzione per irregolarità o mancato svolgimento del servizio

1. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 11 Riduzione per fuori zona

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura del 40 per cento della tariffa da determinare, quando il più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita

risulta superiore a mt 500, da calcolarsi in base al tragitto pedonale intercorrente fra l'esterno dello insediamento sino al più vicino punto di raccolta.

Art. 12 Riduzioni ed agevolazioni copribili con il gettito tari

1. Sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata operata dalle utenze domestiche, rapportate alle quantità conferite, da calcolarsi sulla base di delibera della Giunta comunale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie previste nel bilancio del comune e nel e nel piano finanziario.

2. La TARI è ridotta del 30 per cento per:

a) abitazioni con occupanti singoli residenti (condizione esclusivamente desumibile dalla situazione di famiglia anagrafica DPR 223/89);

b) locali di residenza condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte disabili o invalidi in misura superiore al 67% non ricoverati in istituti.

Le presenti agevolazioni sono finanziabili con il gettito del tributo.

3. Le riduzioni previste nei commi precedenti sono iscritte nel piano finanziario e nel bilancio del Comune.

4. Riduzione di 1/3 per pensionati che risiedono all'estero se titolari di pensione in convenzione con l'Italia., purché l'immobile non sia locato o concesso in comodato.

Art. 13 TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (ex assimilati) prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento.

2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per il canone di concessione.

3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 14 Applicazione del tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo

Art. 15 Determinazione della TARI con metodo normalizzato

1 Il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizioni dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal DPR 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 16 Articolazione della TARI

1.La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2.Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica.. A tal fine i costi fissi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente. Fino a quando non sarà adottato un sistema di rilevazione delle quantità di rifiuti individualmente prodotte dal singolo utente o nel caso in cui non risulti possibile commisurare le quantità di rifiuti conferite dalle due categorie di utenza sulla base di comprovati dati statistici, anche la parte variabile è suddivisa fra le due categorie di utenza, con lo stesso criterio previsto per la ripartizione della parte fissa esposto in precedenza.

3.La tariffa può essere articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, e in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo le modalità stabilite dal Comune nel proprio regolamento del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, così come è previsto dall'art. 198 del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152.

Art 17 Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascun nucleo familiare, costituente la singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei componenti del nucleo familiare e alla superficie dell'immobile occupato o condotto in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il numero dei componenti il nucleo familiare è quello risultante alla data del 1° gennaio di ciascun anno, ad eccezione nel caso di riduzione del numero di componenti il nucleo a seguito di formazione di un nuovo nucleo, nel qual caso l'efficacia è dalla data di rilevanza del nuovo nucleo. Per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare il soggetto gestore del servizio fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel comune, mentre per quelle non residenti o per le seconde case a disposizione dei residenti il numero è determinato, salvo prova contraria posta a carico dell'utente, sulla base della seguente tabella di trasformazione, : n. 1 componenti sino a 30 mq.; n.2 componenti da 31 a 50 mq.; n. 3 componenti da 51 a 70 mq.; n. 4 componenti da 71 a 90 mq.; n. 5 componenti da 91 a 120 mq.; n. 6 o più componenti per superficie maggiore di 120 mq Non costituiscono utenze domestiche quelle destinate a Bed and Breakfast, case per vacanze e simile strutture, che vanno collocate nella categoria di albergo senza ristorante.

2. La parte variabile della tariffa, fatta salva la ripartizione indicata al comma 2 ultima parte del precedente articolo, è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per Kg.

prodotta da ciascuna utenza. Sino a quando il Comune non avrà sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale pro capite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla sezione nazionale del catasto dei rifiuti.

3. La quota relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con il coefficiente minimo ivi previsto, in modo da penalizzare il meno possibile le utenze più numerose.

4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successivi l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Art. 18 Calcolo della TARI variabile per le pertinenze in genere

1. la quota fissa di ciascuna utenza domestica deve essere calcolata moltiplicando la superficie dell'alloggio sommata a quella delle relative pertinenze per la tariffa unitaria corrispondente al numero degli occupanti dell'utenza stessa
2. la quota variabile è costituita da un valore assoluto, vale a dire da un importo rapportato al numero degli occupanti che non va moltiplicato per i metri quadrati dell'utenza e va sommato come tale alla parte fissa.

Pertanto, con riguardo alle pertinenze dell'abitazione, la quota variabile deve essere computata una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica.

Nel caso di detentori di solo pertinenze, quali box, garage e simili la parte variabile è calcolata considerandola utenza domestica composta da un solo componente.

Art. 19 Calcolo della TARI per le utenze non domestiche

1. La categoria di appartenenza da stabilirsi sulla base delle tabelle allegate al DPR 158/99, rispettivamente per la parte fissa e variabile, è individuata dalla TABELLA A allegata al presente regolamento. Nel caso di attività non contemplate nello elenco la categoria è provvisoriamente attribuita dal funzionario responsabile del tributo, in base ad analogia, e l'attribuzione definitiva è poi confermata con provvedimento del Consiglio Comunale.

2. Nel caso di svolgimento di più attività fra loro scindibili, la superficie assoggettabile è frazionata fra le varie categorie in base alla destinazione prevalente. I coefficienti delle tabelle sopra indicate si intendono determinati nella misura minima, salvo che espressamente non sia riportato in tabella un coefficiente in misura superiore.

3. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive e per le utenze non domestiche in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R. n.158/99 per la categoria di appartenenza.

4. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Qualora non espressamente stabilito i coefficienti sono individuati nella misura minima prevista dal D.P.R.n.158/99 per la categoria di appartenenza.

Art. 20 Classificazione delle categorie con omogenea potenzialità

1. Per la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, si fa rinvio alle tabelle allegate al presente provvedimento, conformi a quanto previsto dalle tabelle allegate al DPR 158/ 99, applicando i coefficienti minimi ivi previsti.

2. Nel caso di attività non comprese nelle categorie annoverate in tale decreto si procede per analogia alla attribuzione della categoria che più si avvicina, avendo riguardo alla tipologia di rifiuti prodotti. A tal fine l'Ufficio ne dà comunicazione alla Giunta.

3. Per l'attribuzione della categoria o delle categorie si fa riferimento all'uso effettuato in concreto in ragione dei rifiuti prodotti.

Art. 21 Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

2. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività per le utenze non domestiche e dall'occupante per le utenze domestiche e devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO per le utenze non domestiche, gli identificativi catastali, il titolo di possesso.

3. L'obbligo di dichiarazione sussiste per le nuove utenze e anche nei casi in cui sussistano variazioni che incidono su corrispettivo dovuto o quando l'utente ritenga di essere escluso totalmente o parzialmente dalla presente tariffa, fermo restando che il presupposto impositivo è costituito dalla idoneità delle superfici detenute a produrre rifiuti, dovendo con la dichiarazione l'utente indicare i motivi dell'inidoneità delle superfici a produrre rifiuti e non il non uso dei medesimi.

4. La chiusura di attività soggetto o meno ad autorizzazione determina la completa esclusione dello assoggettamento solo quando non sussistono allacci alle fonti di erogazione e nel contempo le superfici siano sprovviste di mobili o arredi, posto che in presenza di questi ultimi la categoria di assoggettamento diverrebbe quella di deposito.

Art. 22 Versamenti e gestione

1. Il versamento delle rate TARI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno deve essere effettuata sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. Di contro il versamento o il saldo la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno deve essere effettuata sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo del corrispettivo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione delle delibere sul sito ministeriale entro il termine del 28 ottobre, si applicano le tariffe dell'anno precedente. Il pagamento della TARI è effettuato di regola in due rate, la prima scadente di regola al 16 dicembre sulla base delle tariffe dell'anno in corso e la seconda il 16 febbraio dell'anno successivo a saldo sulla base delle tariffe dell'anno di emissione della pretesa. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre di ciascun anno."; La Giunta può disporre un numero maggiore di rate.

2. Il comune può in deroga all' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 , affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti.

Art. 23 Norma di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in subordine alle disposizioni regolamentari del Comune.

Art. 24 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2021.

TABELLA A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

Comuni con più di 5.000 abitanti	Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)	01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Cinematografi, teatri	02. Campeggi, distributori carburanti
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	03. Stabilimenti balneari

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	04. Esposizioni, autosaloni
05. Stabilimenti balneari	05. Alberghi con ristorante
06. Autosaloni, esposizioni	06. Alberghi senza ristorante
07. Alberghi con ristorante	07. Case di cura e riposo
08. Alberghi senza ristorante	08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme	09. Banche ed istituti di credito
10. Ospedali	10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Agenzie, studi professionali, uffici	11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Banche e istituti di credito	12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Banchi di mercato beni durevoli	16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Barbiere, estetista, parrucchiere	17. Bar, caffè, pasticceria
18. Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)	18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto	19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Attività industriali con capannoni di produzione	20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	21. Discoteche, night club
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie	
23. Birrerie, hamburgerie, mense	
24. Bar, caffè, pasticceria	
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	
26. Plurilicenze alimentari e miste	
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	
28. Ipermercati di generi misti	
29. Banchi di mercato generi alimentari	
30. Discoteche, night club	

TABELLA B

Percentuale di riduzione delle superfici per utenze non domestiche nel caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati e rifiuti speciali

Tipologie di attività delle utenze non domestiche	% di riduzione della superficie calpestabile
Magazzini senza alcuna vendita diretta	5
Distributori di carburanti (limitatamente alle sole superfici di locali chiusi in cui vi sia una accertata	10

promiscuità di produzione rifiuti)	
Attività di falegname	30
Attività di idraulico, fabbro, elettricista	20
Attività di Carrozzerie, Elettrauto, Gommista, Autofficine	30
Attività di lavanderie a secco, tintorie	15
Attività artigianali di tipografie, serigrafie, stamperie, vetrerie, incisioni, carpenterie ed analoghi	20
Attività industriali limitatamente ai luoghi di Produzione	20
Aree scoperte di impianti chimici, petrolchimici e Similari	70
Laboratori di analisi, fotografici, radiologici, odontotecnici, di altre specialità	15
Attività di verniciatura, galvanotecnica, fonderie, stoccaggio metalli e materiali ferrosi	40
Attività di marmista e lavorazione similari (solo area coperta di lavorazione)	60
Impianti di recupero di inerti (solo area scoperta)	80